N. R.G. 8281/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8281/2020 promossa da:

[redacted] **S.A.S. di** [redacted] **& C.** (P.IVA [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti depositata, dagli avv.ti [redacted] del Foro di Roma e [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano Corso [redacted]

attrice

contro

[redacted] **S.P.A.** (C.F. [redacted] in persona del procuratore e legale rappresentante *p.t.* Avv. [redacted] rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti [redacted] e [redacted] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso [redacted]

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1906195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca86f6d387

convenuta

Oggetto: Agenzia;

Conclusioni:

Per parte attrice [redacted] s.a.s. di [redacted] & C.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; - respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda; Nel merito: in via principale I) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute rispettivamente nell'art. 20 del contratto di mandato sottoscritto il 2.2.2015 e nell'art. 20 del contratto di mandato del 6.7.2016; II) accertare, per i motivi esposti in premessa, l'illegittimità del recesso dal contratto di mandato del 26 febbraio 2019 comunicato da [redacted] S.p.A. a Italcqs S.a.s. di [redacted] & C. in quanto sfornito di giusta causa e in spregio agli artt. 1751 c.c. e 16 del contratto di mandato tra le parti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare [redacted] S.p.A. al pagamento della somma di €. 129.465,74 a titolo di indennità di cessato rapporto, calcolata ai sensi dell'art. 1751 c.c. già detratto il FIRR versato all'Enasarco, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro; in via subordinata, per la sola ipotesi di non accoglimento delle domande formulate sub I) e II) III) accertare, per i motivi esposti in premessa, l'illegittimità del recesso dal contratto di mandato del 26 febbraio 2019 comunicato da [redacted] S.p.A. a [redacted] S.a.s. di [redacted] & C. in quanto sfornito di giusta causa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare [redacted] S.p.A. al pagamento della somma di €. 47.167,06 a titolo di indennità di cessato rapporto, già detratto il FIRR versato all'Enasarco, calcolata in base all'art. 20 del contratto di mandato e alle norme degli AA.EE.CC, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro; sempre in via principale IV) accertare, per i motivi esposti in premessa, l'illegittimità del recesso dal contratto di mandato del 26 febbraio 2019 comunicato da [redacted] S.p.A. a [redacted] S.a.s. di [redacted] & C. in quanto sfornito di giusta causa, in spregio agli artt. 1750 c.c. e 16 del contratto di mandato tra le parti e senza il preavviso previsto dalla legge e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare [redacted] S.p.A. al pagamento della somma di €. 67.568,20

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

quale indennità per il mancato preavviso calcolata ai sensi degli AA.EE.CC. di settore e dell'art. 1750 c.c., ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro; V) accertare, per i motivi esposti in premessa, l'illegittimità del recesso dal contratto di mandato del 26 febbraio 2019 comunicato da [redacted] S.p.A. a [redacted] S.a.s. di [redacted] & C. e per l'effetto dichiarare tenuta [redacted] S.p.A. al pagamento della somma di €. 51.962,57 a titolo di Rappel 2018; VI) Per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto III), condannare [redacted] S.p.A. al pagamento della somma di €. 51.962,57 a titolo di Rappel 2018; VII) accertare, per i motivi esposti in premessa, che l'illegittimità del comportamento tenuto da [redacted] S.p.A. ha causato danni patrimoniali e non patrimoniali a Italcqs S.a.s. di [redacted] & C., e per l'effetto condannare [redacted] S.p.A. a risarcire all'azienda attrice tutti i danni derivati dalla predetta condotta quantificati in €. 20.232,05 ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro; In via istruttoria: VIII) ammettere CTU contabile volta a verificare la correttezza della quantificazione delle indennità dovute all'agente secondo i criteri indicati dall'attrice nell'atto di citazione ovvero nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ai sensi delle disposizioni del codice civile ovvero degli AA.EE.CC. in vigore alla stipula del mandato; In ogni caso: IX) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo forfetario nelle spese generali."

Per parte convenuta [redacted] s.p.a.:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni contraria istanza così giudicare: - Nel merito: previo accertamento della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di mandato 7 luglio 2016 sottoscritto tra [redacted] S.p.A. a [redacted] S.a.s. di [redacted] & C., recesso comunicato all'Agente il 26 febbraio 2019, per l'effetto, respingere in quanto infondate e non provate la richiesta di pagamento della somma di €.129.465,74 a titolo di indennità di cessato rapporto, della somma di €.67.568,20 a titolo di indennità per il mancato preavviso della somma di €.51.962,57 a titolo di Rappel 2018 e della €.20.232,05 quale risarcimento del danno perché non dovuti, infondati e non provati per i motivi di cui in narrativa;- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, dare atto che il Rappel

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

2018 è stato già corrisposto al creditore dell'Agente [redacted] sas di [redacted] & C. e che, pertanto, nulla è più dovuto.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Allegazioni delle parti e cenni sullo svolgimento del processo

La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato, dalla società [redacted] s.a.s. di [redacted] & C., la quale, sul presupposto dell'esistenza, con la società [redacted] s.p.a., di un rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione e collocazione dei prodotti finanziari emessi da quest'ultima – rapporto successivamente cessato per effetto del recesso esercitato dalla preponente [redacted] s.p.a. – ha domandato a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del recesso medesimo e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento in proprio favore: a) della somma di € 129.465,74 a titolo di indennità di cessato rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.; b) della somma di € 67.568,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; c) della somma di € 51.962,57 a titolo di "*Rappel 2018*"; d) della somma di € 20.232,05 a titolo di risarcimento dei danni "*patrimoniali e non patrimoniali*" derivati dalla condotta asseritamente illegittima della preponente.

Al riguardo, parte attrice ha, in sintesi, dedotto: a) che il rapporto di agenzia dedotto dall'attrice quale titolo delle sue pretese creditorie era iniziato in data 2.2.2015 e si era concluso in data 26.2.2019; b) che il recesso esercitato dalla preponente era privo di "*giusta causa*"; c) che, infatti, la preponente non aveva, in primo luogo, rispettato la previsione dell'art. 16 del contratto *inter partes*, che disponeva quale modalità di comunicazione del recesso la trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata a.r., avendo essa comunicato il recesso a mezzo PEC; d) che, poi, l'indirizzo al quale era

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

stata inviata la comunicazione di recesso era diverso da quello risultante dai pubblici registri; e) che la preponente aveva addotto come motivo di recesso l'avvenuta sottoposizione di essa attrice ad una procedura esecutiva ma che tale fatto, in quanto *"isolato"* e *"motivato da circostanze assolutamente eccezionali"*, non poteva costituire una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 16.3 del contratto di agenzia, che faceva riferimento alla *"pendenza a carico dell'Agente di azioni esecutive, sequestri, protesti che denuncino una situazione di incapacità di assolvere regolarmente alle obbligazioni dell'Agente, soprattutto se di natura fiscale e contributiva"*; f) che neppure costituiva giusta causa di recesso l'ulteriore motivo indicato dalla preponente nella comunicazione del 26.2.2019 e relativo ad una denuncia querela in tesi trasmessa alla convenuta da tale [redacted] nei confronti di uno dei soci di essa attrice, [redacted] visto che non era stato instaurato alcun procedimento penale nei confronti di quest'ultimo; g) che trattandosi di recesso *ad nutum* non assistito da giusta causa, l'agente aveva diritto a conseguire l'indennità sostitutiva del preavviso *ex* art. 1750 c.c., l'indennità terminale *ex* art. 1751 c.c., il *"bonus sovraprovvigionale denominato Rappel"*, già quantificato dalla preponente ma in concreto non versato ad essa agente a causa dell'anticipata cessazione del rapporto agenziale, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi sostenuti da essa attrice *"a seguito dell'improvvisa interruzione del contratto"*.

Costituitasi in giudizio, [redacted] s.p.a. ha resistito alle domande avversarie chiedendone il rigetto.

Al riguardo, parte convenuta ha, in sintesi, dedotto: a) che il rapporto negoziale intercorso tra le parti era in realtà regolato dal contratto stipulato in data 6.7.2016, il quale aveva integralmente sostituito quello del 2.2.2015 menzionato dall'attrice; b) che sussisteva la giusta causa di recesso prevista

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

dall'art. 16.3 del suddetto contratto, atteso che la società attrice era stata sottoposta ad azione esecutiva da parte di tale [redacted] per un importo complessivo di oltre € 200.000,00 e che, in relazione a tale procedura, essa convenuta era stata attinta, in data 11.2.2019 da un pignoramento presso terzi; c) che, inoltre, essa convenuta era venuta a conoscenza di una denuncia-querela proposta da tale [redacted] nei confronti del socio accomandante della società attrice [redacted] relativa a reati di "*usura, truffa e ricettazione*"; d) che, pertanto, stante la legittimità del recesso per giusta causa, non sussisteva il preteso diritto dell'attrice di conseguire le indennità *ex* artt. 1750 e 1751 c.c.; e) che l'attrice non aveva neppure diritto a conseguire il premio "*Rappel*" relativo all'anno 2019, atteso che ai sensi dell'art. 7.8 del contratto di agenzia, "*l'erogazione del rappel*" era "*subordinata, tra l'altro, al fatto che il rapporto di agenzia oggetto del mandato*" fosse "*in vigore alla data del pagamento*".

La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 30.11.2022, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

<u>Sull'assenza di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia</u>

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda attorea di accertamento della insussistenza della giusta causa di recesso è fondata per le ragioni appresso spiegate.

Va, al riguardo, innanzitutto rilevato che costituisce circostanza pacifica tra le parti quella relativa all'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia *inter partes* per effetto del recesso comunicato dalla preponente con la missiva inoltrata via PEC del 26.2.2019.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

Parimenti, è incontestata l'avvenuta ricezione, da parte dell'attrice, di tale missiva, di guisa che, stante la natura recettizia dell'atto di recesso, i rilievi svolti dalla medesima attrice in ordine all'indirizzo in concreto utilizzato dalla preponente risultano del tutto inconferenti.

Per quanto attiene ai motivi addotti dalla convenuta a giustificazione del recesso nella comunicazione del 26.2.2019, deve rilevarsi che gli stessi fanno riferimento: a) alla "*azione esecutiva avviata*" nei confronti della società agente "*da* [redacted] *per un importo complessivo di oltre 200.000,00 Euro*"; b) alla "*iniziativa in sede penale assunta da tale signor* [redacted] *verso il … signor* [redacted] *per i gravi reati di usura, truffa e ricettazione*".

Orbene, per ciò che concerne l'atto di querela menzionato nella su citata missiva di recesso e prodotto in giudizio dalla convenuta *sub* doc. 5, osserva il Tribunale, in senso dirimente, che trattasi di circostanza del tutto inidonea, per come allegata dalla convenuta, a giustificare l'interruzione *ad nutum* del rapporto di agenzia. E ciò in quanto è del tutto mancata al processo ogni evidenza in ordine alla stessa effettiva presentazione di siffatta "denuncia-querela" all'autorità giudiziaria da parte del querelante, e, in ogni caso, non risultando dagli atti di causa alcun elemento fattuale atto a far ritenere che effettivamente sia stato instaurato, nei confronti del socio della società attrice, un procedimento penale per i reati indicati nella suddetta "denuncia-querela".

Per quanto attiene, poi, alla sottoposizione della società attrice alla procedura esecutiva pure indicata nella missiva di recesso, deve osservarsi quanto segue.

Al riguardo va innanzitutto rilevato che l'effettiva esistenza di tale procedura esecutiva è pacifica tra le parti oltre che risultante documentalmente.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

Parimenti risulta *per tabulas* l'esistenza della clausola contrattuale n. 16.3 invocata dalla convenuta nella missiva di recesso, la quale prevede che: "*ciascuna parte ha diritto di recedere, senza preavviso e con effetto immediato, dal mandato, mediante dichiarazione da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, in presenza di una giusta causa*" (16.1). "*Si considera giusta causa di recesso qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente incarico di gravità tale da non permettere la continuazione dell'incarico stesso su una base di reciproca fiducia o qualunque grave evento esterno, anche non imputabile ad inadempimento, che non consenta la prosecuzione del rapporto neppure per il periodo di preavviso contrattuale*" (16.2). "*Sono inoltre da considerarsi, in ogni caso, eventi o inadempimenti che legittimano il recesso della Società per giusta causa: … la pendenza a carico dell'Agente di azioni esecutive, sequestri, protesti che denuncino una situazione di incapacità di assolvere regolarmente alle obbligazioni dell'Agente, soprattutto se di natura fiscale o contributiva*"; "*attivazione di iniziative d'ordine penale o condanne penali nei confronti degli esponenti aziendali, soci di maggioranza, dipendenti, collaboratori o subagenti dell'Agente che abbiano attinenza con la attività oggetto del Mandato o che comunque ledano il rapporto fiduciario e costituiscano pregiudizio per la immagine della Società*" (16.3).

Ciò posto deve al riguardo richiamarsi, in senso invero decisivo, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il*

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso (vedi Cass. 18/5/2011 n.10934)" (Cass. n. 22246/2021 in motivazione).

Giova, per una migliore comprensione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, riportare di seguito le argomentazioni poste dalla medesima Corte alla base della medesima decisione:

"E' stato sostenuto, in via di premessa, che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento. Rispetto al problema di una determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della validità di eventuali clausole risolutive espresse, si è valorizzato il punto secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti, qualificando e "proteggendo" l'attività professionale dell'agente in' un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Si è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di' giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti, del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento di questa Corte, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (vedi ex plurimis Cass. 19/1/2018 n.1376); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità (cfr. eass.4/6/2008 n. 14771, Cass.26/5/2014 n.11728, Cass. 12/11/2019 n.29290)".

"Quale corollario di siffatte premesse, l'applicazione al rapporto di agenzia della ricordata disposizione codicistica, non può che comportare necessariamente anche l'applicazione dell'inderogabilità del principio ad essa sotteso; con la conseguenza che il fatto-inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso. Nell'ottica descritta questa Corte ha, infatti, osservato che una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima (similmente, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco (Cass. cit. n.10934/2011). In tal senso è apprezzabile - nella descritta prospettiva logico-sistematica dell'istituto del recesso nel contratto di agenzia - l'evoluzione segnata dal summenzionato arresto rispetto al precedente orientamento alla cui stregua, in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rendeva irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento fosse sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo (fra le tante, vedi Cass. 17/3/2000 n.3102)".

Orbene, facendo applicazione al caso di specie del su esposto principio di diritto, ritiene il Tribunale che il solo fatto per cui la società attrice sia stata sottoposta ad una procedura esecutiva, peraltro, si badi, in relazione ad una vicenda del tutto estranea rispetto al rapporto agenziale *inter partes*, e, in ogni caso, per come dedotta, neppure tale da far presumere una effettiva insolvenza della società attrice, non sia invero idoneo, di per sé solo, a giustificare la cessazione immediata del rapporto di agenzia. E ciò in quanto, non soltanto, l'esistenza della procedura esecutiva su menzionata nei confronti dell'agente non costituisce un fatto di inadempimento del contratto di agenzia, ma, soprattutto, risulta del tutto inidoneo, tenuto anche conto della sua unicità e in assenza di ulteriori e specifici elementi fattuali di segno contrario nella specie neppure allegati dalla convenuta, ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra preponente ed agente in un modo

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del mandato agenziale.

Deve, pertanto, escludersi che il recesso esercitato dalla convenuta con la missiva datata 26.2.2019 sia assistito da una "giusta causa" nel senso sopra chiarito.

Indennità sostitutiva del preavviso *ex* art. 11 AEC Commercio 2009

Consegue da quanto detto, innanzitutto, il diritto dell'agente a conseguire l'indennità sostitutiva del preavviso.

La predetta indennità va calcolata ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo del Settore Commercio *ratione temporis* applicabile (doc. 25 di parte attrice), in quanto espressamente richiamato dall'art. 20 del contratto di agenzia del 6.7.2016.

Al riguardo, va, innanzitutto considerato che l'agente era "monomandataria" e che il recesso è avvenuto nel corso dei primi cinque anni del rapporto agenziale, di guisa che il termine di preavviso dovuto dalla preponente era pari a cinque mesi.

Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 11 AEC cit. "*Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti*", e considerata la mancanza di *specifiche* e rituali contestazioni da parte della convenuta circa l'effettiva entità e consistenza degli emolumenti utilizzati dall'attrice come base di calcolo della indennità *de qua* (docc. 11 e 12), deve, in definitiva, affermarsi il diritto dell'attrice a conseguire dalla convenuta, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di € 67.568,20 (€ 162.163,69/12x5).

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia *ex* art. 1751 c.c.

Non merita, invece, accoglimento, per quanto appresso spiegato, la domanda attorea volta a conseguire l'indennità cd. meritocratica, prevista, in via generale, dall'art. 1751 c.c., rubricato "*Indennità in caso di cessazione del rapporto*".

Giova, al riguardo, preliminarmente, rilevare che l'articolo in esame stabilisce che l'indennità è dovuta in caso di cessazione del rapporto di agenzia, se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, sempre che il pagamento sia equo, considerate le provvigioni che l'agente perde con la cessazione ed il beneficio che la preponente ricava dai clienti procurati dall'agente; l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Osserva, in proposito, il Tribunale che l'attrice non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di compiutamente allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto preteso, ed in primo luogo la ricorrenza, nella specie, del duplice presupposto richiesto dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità in esame, consistente nel fatto che "*l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti*".

In proposito, infatti, parte attrice si è invero limitata ad allegare, entro i termini decadenziali di rito, di avere "*conferito il suo completo portafoglio clienti in favore della mandante … facendo confluire in favore di* [redacted] *tutti i clienti che … già possedeva in forza di precedente mandato con* [redacted]

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

s.p.a.", e che *"il pacchetto clienti fornito alla preponente aveva procurato a quest'ultima un montante operazioni di circa € 11.000,000,00"*, deducendo che tale circostanza risultava comprovata dalla documentazione prodotta *sub* doc. 9 e costituita dall'*"estratto clienti* [redacted] *e rinnovi operazioni con* [redacted] senza, tuttavia, specificamente allegare, nei termini decadenziali di rito, neppure quale sarebbe stato, in concreto, il contenuto dei singoli contratti procacciati (o nel caso "trasferiti") alla preponente, e soprattutto, la loro effettiva durata, di guisa da impedire ogni verosimile verifica anche e soprattutto circa la ricorrenza, in concreto, del secondo presupposto previsto dall'art. 1751 c.c., relativo ai vantaggi sostanziali che la preponente ancora avrebbe ricevuto al termine del rapporto per effetto degli affari in tesi conclusi dall'agente.

E ciò dovendosi osservare che *"L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo"*[1] e che, in ogni caso, *"I documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo*

[1] Cass. n. 3022/2018.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, *essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si afferma che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato*"[2].

Le considerazioni che precedono hanno portata dirimente e determinano l'assorbimento dell'ulteriore questione, pure dibattuta dalle parti, relativa alla validità ed efficacia della clausola derogatoria del regime previsto dall'art. 1751 c.c. contenuta nell'art. 20 del contratto *inter partes*.

Quanto alle ulteriori indennità terminali previste nell'AEC settore Commercio, richieste dall'attrice nella memoria *ex* art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. a seguito dell'eccezione di inapplicabilità dell'art. 1751 c.c. svolta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, deve osservarsi quanto segue.

Giova, in proposito, rilevare che l'art. 13 del predetto AEC Commercio disciplina le "*indennità di fine rapporto*", precisando che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità sia composta da tre emolumenti: indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.

<u>Indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR) *ex* art. 13.I AEC Commercio 2009</u>

Premesso che l'indennità cd. FIRR, ai sensi dell'art. 13.I dell' AEC Commercio citato, viene riconosciuta "*all'agente o rappresentante anche se*

[2] Cass. 3363/2019 in motivazione.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità" e che le relative somme vengono obbligatoriamente versate anno per anno dalle preponenti ed accantonate presso la Fondazione Enasarco che le corrisponde all'agente alla cessazione del rapporto, osserva il Tribunale che, nella specie, non risulta proposta da parte attrice alcuna specifica domanda avente ad oggetto la corresponsione di tale emolumento, e non avendo, d'altronde, la predetta attrice neppure lamentato l'omesso accantonamento presso la suddetta Fondazione Enasarco degli importi dovuti da parte della preponente.

Indennità "suppletiva di clientela"*ex* art. 13.II AEC Commercio 2009

Sussiste, invece, il diritto dell'attrice a conseguire l'indennità suppletiva di clientela.

Al riguardo, giova rilevare che l'indennità *de qua*: a) è corrisposta all'agente allorché "*il contratto di sciolg[a] ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante*"; b) "*risponde al principio di equità*"; c) diversamente dall'indennità meritocratica, non necessita, per la sua erogazione, della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, 1° comma, c.c.; d) va "*computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto*"; e) va calcolata applicando l'aliquota del 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto di agenzia e, successivamente, applicando l'aliquota del 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto e, infine, l'aliquota del 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

Nella specie, quanto alla durata del rapporto di agenzia rilevante ai fini della quantificazione di siffatta indennità, deve osservarsi che è incontestata l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia a decorrere dal 2.2.2015, e

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

che il fatto, parimenti incontestato, che le medesime parti abbiano stipulato in data 6.7.2016, un nuovo contratto di agenzia integralmente sostitutivo del precedente, non vale di per sé solo e in assenza di specifiche circostanze di segno contrario nella specie non addotte dalla convenuta, ad escludere ai fini del computo dell'indennità *de qua*, il periodo temporale in cui il mandato agenziale è stato eseguito in forza del primo contratto.

Pertanto, fatta applicazione delle aliquote indicate nell'art. 13 AEC cit. (3% per i primi tre anni di rapporto e 3,50% per gli ultimi due anni di rapporto) sull'ammontare globale delle provvigioni maturate dall'agente fino alla data di cessazione del rapporto come indicato dall'attrice (doc. 23) – ammontare non specificamente contestato dalla convenuta - l'indennità suppletiva di clientela va liquidata in favore dell'agente nella somma richiesta di € 17.673,89.

Indennità "meritocratica"*ex* art. 13.III AEC Commercio 2009

Per quanto attiene, infine, all'indennità meritocratica, l'art. 13.III AEC Commercio 2009 prevede che la stessa sia erogata qualora "*ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti*". Valgono, quindi, ad escludere la sussistenza del diritto dell'attrice al conseguimento di tale indennità le considerazioni sopra svolte in relazione alla carenza di allegazione e prova in ordine alla stessa esistenza dei su menzionati presupposti.

Premio "Rappel" per l'annualità 2018

Deve, infine, accertarsi il diritto dell'attrice a conseguire la somma di € 51.962,57 a titolo di premio "Rappel" relativo all'anno 2018.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

Al riguardo va, infatti, rilevato che la convenuta ha invero del tutto omesso di specificamente contestare nei termini di rito la circostanza dedotta dall'attrice in citazione relativa all'avvenuta verificazione, nel corso del 2018, di tutti i presupposti per la maturazione del premio medesimo ed essendosi, anzi, la suddetta convenuta limitata a contestare la debenza dell'importo in parola soltanto sul presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto agenziale prima della data del 31.3.2019 prevista quale termine per il pagamento del premio *de quo*.

E dovendosi in proposito, d'altronde, valorizzare anche il comportamento tenuto dalla preponente nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g.e. 2219/2019 ove, chiamata a rendere la dichiarazione *ex* art 547 c.p.c., ha sostanzialmente confermato l'esistenza dei presupposti di maturazione dell'incentivo in parola negandone, successivamente, il pagamento sulla base, appunto, soltanto dell'avvenuta cessazione del rapporto in data antecedente al 31.3.2019.

Non deve, tuttavia, procedersi alla statuizione di condanna della convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attrice, avuto riguardo all'intervenuta assegnazione, con provvedimento del 4.11.2020, di tale importo al creditore procedente nell'ambito della su citata procedura esecutiva n.r.g.e. 2219/2019.

<u>Rigetto della domanda risarcitoria</u>

Non merita, infine, accoglimento la domanda risarcitoria pure avanzata dall'attrice in mancanza di specifica allegazione e prova in ordine alla effettiva verificazione di asseriti "*danni patrimoniali e non patrimoniali*" causalmente riconducibili in via immediata e diretta al recesso esercitato dalla convenuta. Per quanto attiene, in primo luogo, agli asseriti danni patrimoniali, parte attrice si è, infatti, limitata a dedurre, nei termini decadenziali di rito, di aver dovuto "*far fronte alle spese vive*" relative al

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

mantenimento del proprio "*locale commerciale*", senza tuttavia alcunché di specifico dedurre circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le predette spese e il recesso *ad nutum* esercitato dalla preponente, e ciò a maggior ragione ove si consideri che le spese elencate nell'atto di citazione costituiscono esborsi correlati alla gestione ordinaria dell'immobile adibito a sede della società (canone di locazione, utenze) ovvero a beni strumentali per l'esercizio dell'attività agenziale (autovettura) e che, in proposito, l'attrice ha del tutto omesso di spiegare in che modo -e in quanta parte- la verificazione di tali esborsi deriverebbe in via immediata e diretta dal comportamento illecito della preponente, tanto più che risulta dalle stesse affermazioni attoree che l'agente ha invero proseguito la sua attività commerciale in forza di altro mandato agenziale conferito da diversa società. Le medesime considerazioni circa la carenza allegativa e probatoria di parte attrice in punto di nesso causale valgono, altresì, ad escludere la risarcibilità degli ulteriori esborsi pure indicati dall'attrice e (genericamente) riferiti alla "*rateizzazione Equitalia*" e all'accensione di un ulteriore finanziamento bancario.

Neppure può, infine, trovare accoglimento la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del "*danno di immagine nei confronti della propria numerosa clientela*".

Premesso, infatti, che "*In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici*" (Cass. n. 20643/2016), osserva il Tribunale che alcuna circostanza fattuale è stata compiutamente allegata,

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866fd387

sempre nei termini decadenziali di rito, da parte attrice da cui poter verosimilmente inferire che, per effetto del recesso della preponente, la stessa abbia subito un effettivo e concreto discredito nella propria reputazione commerciale, essendosi al riguardo la predetta attrice limitata ad un generico riferimento all'impossibilità di soddisfare *"le svariate richieste"* dei clienti ed alla conseguente necessità di *"comunicare"* a questi ultimi *"di rivolgersi direttamente a* [redacted]

Dalla mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno lamentato, consegue, poi, logicamente l'esclusione del ricorso alla pure invocata liquidazione equitativa del danno *ex* artt. 1226 e 2059 c.c.

Conclusioni

Pertanto, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 85.242,09 (€ 67.568,20 + € 17.673,89) oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, a decorrere, come richiesto, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.

Spese di lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza assolutamente prevalente della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta che la convenuta ha receduto dal contratto di agenzia *inter partes* in assenza di una giusta causa e, per l'effetto:

a) condanna [redacted] s.p.a. al pagamento in favore [redacted] s.a.s.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387

di [redacted] & C. della complessiva somma di € 85.242,09 a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela *ex* artt. 11 e 13.II AEC Settore Commercio 2009, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al saldo;

b) accerta il diritto di [redacted] s.a.s. di [redacted] & C. di conseguire dalla convenuta la somma di € 51.962,57 a titolo di "Rappel" relativo all'anno 2018;

- rigetta tutte le altre domande avanzate dall'attrice;
- condanna [redacted] s.p.a. alla rifusione in favore di [redacted] & C. delle spese di lite, liquidate in € 1.241,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.

Milano, 26.04.2023.

La Giudice

Francesca Avancini

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19061195dcb9fe684b0d71c43de552ffa
Firmato Da: AVANCINI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 392b3ca866f6d387